



CITTA' DI CARINI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE CONSULTA GIOVANILE

TESTO DEFINITIVO

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.126 del 06
Novembre 2018**



CITTA' DI CARINI
Area Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

Art. 1
Costituzione

1. E' istituita la Consulta Giovanile Comunale, come organo di consultazione permanente sulle condizioni giovanili e di confronto con le istituzioni politiche del territorio.
2. La Consulta è strumento di collaborazione e confronto tra i giovani, gli studenti, le scuole e le istituzioni politiche.
3. La Consulta ha durata biennale ed è apartitica.

Art. 2
Finalità e funzioni

1. La Consulta Giovanile, strumento di conoscenza della realtà dei giovani, opera nell'ambito del territorio comunale di Carini e svolge i seguenti compiti:

- promuovere ed organizzare interventi e iniziative rivolte ai giovani, con particolare attenzione alla formazione della loro coscienza morale, civica e civile secondo i valori della diversità, solidarietà sociale e della legalità;
- parere consultivo per quelle materie riguardanti le politiche giovanili;
- proporre iniziative che abbiano come particolare riferimento i diritti e i doveri dei cittadini, lo sviluppo della persona umana nel rispetto dell'ambiente e di sé stesso.
- proporre all'Amministrazione Comunale e al Consiglio Comunale iniziative miranti a migliorare la condizione giovanile nella città;
- stimolare la partecipazione dei giovani e le iniziative pubbliche per migliorare l'informazione ed agevolare l'attuazione concreta dei principi della costituzione della Repubblica Italiana;
- promuovere rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nei territori provinciali, regionali e nazionali;
- proporre agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e recuperare i fenomeni di disagio giovanile e favorire l'aggregazione con una partecipazione attiva del giovane nella società;
- formulare proposte per la gestione del budget destinato annualmente per il suo funzionamento se previsto nel bilancio di previsione

2. I progetti elaborati dalla Consulta Giovanile dovranno essere presentati sia all'Assessorato alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione che alla Commissione Consiliare competente per materia.

Art. 3
Componenti

1. L'adesione alla Consulta Giovanile Comunale avviene a titolo personale e gratuito ed è riservata a tutti i cittadini residenti nel Comune di Carini di età compresa fra 16 e i 25 anni e ai non residenti purché iscritti nelle scuole secondarie di II grado presenti nel territorio comunale.
2. L'Amministrazione comunale aprirà le iscrizioni all'assemblea della Consulta Giovanile tramite avviso pubblico.
3. Le richieste d'iscrizione, trasmesse al protocollo generale dell'ente andranno indirizzate al Sindaco, all'assessore ai Servizi Sociali e/o Pubblica Istruzione e al Presidente del Consiglio comunale entro i tempi previsti dal suddetto avviso.

Art. 4 **Organi**

1. Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- l'Assemblea Generale, quale organo centrale di elaborazione ed indirizzo;
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- le Commissioni di lavoro

2. Tutte le cariche assunte sono assolte a titolo gratuito.

3. Le Commissioni devono essere elette a scrutinio segreto.



Art. 5 **L'Assemblea Generale**

1. Possono altresì far parte dell'Assemblea Generale della Consulta Comunale dei Giovani coloro che presentino istanza nella qualità di:

- rappresentante/i della Consulta provinciale per ogni istituto di istruzione superiore avente sede a Carini;
- rappresentante/i per ogni istituto di istruzione superiore avente sede a Carini;
- gli studenti residenti a Carini e gli studenti non residenti ma che frequentino gli Istituti di istruzione superiore aventi sede a Carini ;
- un rappresentante nominato dalle associazioni a carattere culturale, sociale, politico, artistico aventi sede nel territorio di Carini che ne facciano richiesta.

2. I Componenti che presentino istanza di adesione alla Consulta sono nominati con atto del Sindaco:

3. Ognuno dei componenti ha diritto ad un voto.

4. Le riunioni della Consulta sono pubbliche e aperte alla partecipazione di tutti i cittadini.

5. I componenti possono far pervenire proposte di discussione presso la segreteria della Consulta.

6. I membri della Consulta decadono dall'incarico se non esercitano le loro funzioni per tre riunioni successive, salvo che tali assenze non derivino da giustificati motivi comunicati per iscritto alla Presidenza .

Art. 6 **Presidente**

1. Il Presidente della Consulta, il segretario ed il Vice Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti, e a maggioranza relativa in II^a convocazione.

2. In caso di parità di consensi verrà dichiarato eletto il candidato più anziano anagraficamente.

3. All'elezione del Vicepresidente della Consulta si procederà con votazione separata.

4. Il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e le Commissioni di lavoro durano in carica due anni; alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

5. La qualità di componente dell'ufficio di presidenza cessa per:


- Dimissione dalla data della loro presentazione;
- Sfiducia votata dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea
- In assenza del presidente, nel corso delle riunioni, assume le funzioni il Vicepresidente.

6. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportando le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 7 **Validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. Il Sindaco e gli Assessori alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione possono partecipare alle sedute senza diritto di voto.

- 
2. Su invito del Presidente della Consulta, possono partecipare alla seduta anche il Presidente del Consiglio e i Consiglieri comunali, senza diritto di voto.
 3. Le sedute dell'assemblea sono valide se è presente:
 - in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti Assemblea;
 - in seconda convocazione, la seduta è valida se è presente 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
 4. Gli avvisi di convocazioni saranno diramati per via telematica.
 5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti.
 6. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 8
Sede

1. La Consulta Giovanile ha sede presso i locali comunali.
2. L'Amministrazione comunale concede l'uso dei propri locali al fine delle riunioni assembleari e dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza può avvalersi delle strutture logistiche disponibili presso il comune di Carini per quanto attiene al proprio funzionamento istituzionale (telefono, attrezzature tecniche, computer, ecc.).

Art. 9
Prima riunione

1. Alla prima convocazione partecipa il Presidente del Consiglio (con funzioni di Presidente pro tempore).
2. La Consulta per le politiche giovanili è insediata dal Sindaco o dal suo delegato.

Art. 10
Durata

1. La Consulta per le politiche giovanili resta in carica due anni.
2. Allo scadere del mandato, L'Assemblea redigerà avviso pubblico per le adesioni al biennio successivo.
3. I singoli componenti, che mantengono i requisiti di ammissibilità alla Consulta, possono presentare istanza.
4. Nel caso di dimissioni o di qualsiasi causa di cessazione della carica di un componente della Consulta, il Presidente ne dà immediata comunicazione alla Consulta ed eventualmente all'organizzazione che ne ha fatto la designazione ai fini della sostituzione.
5. Il nuovo componente rimane in carica fino allo scadere del mandato del sostituito; sino a quando non si sarà provveduto alla sostituzione, la consulta continuerà a funzionare con i soli componenti in carica.

Art. 11
Regolamenti interni

1. La Consulta Giovanile può dotarsi di propri Regolamenti interni per la disciplina ed il funzionamento degli organi.
2. Tali Regolamenti sono approvati dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta.
3. Eventuali modifiche successive, proposte dai membri, sono soggette al parere obbligatorio delle Commissioni di lavoro per le quali si individueranno le competenze anche con regolamenti interni.

Art. 12
Spese

1. Le prestazioni rese nella qualità di componente della Consulta Giovanile Comunale sono assolutamente gratuite.
2. La Consulta Giovanile non ha autonomo potere di spesa e pertanto gli eventuali impegni o attività per il regolare funzionamento della stessa, dovranno essere adottati di concerto con l'Amministrazione Comunale.
3. Per eventuali attività od eventi esterni al normale svolgimento dei lavori, la Consulta Giovanile può dotarsi della ricerca di sponsors.

Art. 13
Logo della Consulta Giovanile Comunale

1. Il logo che contraddistingue la Consulta Giovanile Comunale di Carini è approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale e trasmesso all'amministrazione comunale per la sua definitiva approvazione.
2. Nel logo deve, in ogni modo, essere presente lo stemma della Città di Carini.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento e qualunque disposizione in contrasto con esso .
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia nonché ad eventuali Regolamenti interni della Consulta di cui al precedente art. 11.



COMUNE DI CARINI
(PROV. PALERMO)
SI CERTIFICA

Il predetto atto n. 3260

è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune CARINI
al 30-11-18 al 15-12-18

Carini il 18 DIC. 2018

Messo Comunale
IL COLLABORATORE MESSO
Sig. Armeta Federico

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sonia Acquado